STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 13 Novembre 2013

Oggetto: Circolare n. 36/2013 del 13 Novembre 2013

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **IL DECRETO IMU CONVERTITO IN LEGGE**
- **LE SPIEGAZIONI DELL'AGENZIA PER IL RECENTE CAMBIO DI ALIQUOTA IVA**
- **DAL 1° GENNAIO 2014 SCATTA L'OBBLIGO DI DOTAZIONE DEL POS**
- **DETRAZIONE 65% RISPARMIO ENERGETICO: SOLUZIONE DI ALCUNI CASI FREQUENTI**

OGGETTO: IL DECRETO IMU CONVERTITO IN LEGGE

La versione definitiva del decreto Imu (d.l. 102/2013), convertito in L. 124/2013, conferma in gran parte le disposizioni previste dal decreto, tra cui si ricordano:

- l'**abolizione** della **prima rata Imu 2013** per l'abitazione principale, terreni agricoli, fabbricati rurali e l'abolizione anche della seconda rata per gli immobili merce;
- **l'abbattimento** dell'aliquota **della cedolare secca** per i canoni concordati, dal 19 **al 15%,** già dal 2013;
- la **revisione della disciplina della Tares** dal 2013;
- la riduzione della detrazione dei premi vita/infortuni già dal 2013 (pur con alcuni ritocchi operati in sede di conversione in legge).

Tra le novità si segnalano invece:

- l'**indeducibilità** del **contributo al SSN delle RC** auto a partire dal 2014;
- la possibilità per i Comuni di **equiparare all'abitazione principale gli immobili concessi in comodato ai parenti** -ai fini della seconda rata dell'Imu per il 2013;
- la necessità di presentare la **dichiarazione Imu per fruire delle agevolazioni Imu previste.**

LE NOVITA' FISCALI DEL DECRETO IMU CONVERTITO IN LEGGE	
PRIMA RATA IMU: CONFERMATA LA CANCELLAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1 D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	La legge 124/2013 di conversione del D.l. 102/2013 ha confermato l'abolizione della prima rata dell'acconto IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili: ♦ **abitazione principale e relative pertinenze**, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9; ♦ **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale** e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché **alloggi regolarmente assegnati** dagli Istituti autonomi **per le case popolari** (IACP) o dagli **enti di edilizia residenziale pubblica** (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77; ♦ **terreni agricoli e fabbricati rurali.**
CONFERMATA L'ABROGAZIONE DELL'IMU PER GLI IMMOBILI MERCE (art. 2 comma 1, comma 2 lett. a) D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	La Legge di conversione del D.l. 102/2013 conferma **per gli immobili merce**: ♦ **l'abolizione della seconda rata Imu** - dovuta **per il 2013 (**quindi per il 2013 l'Imu è dovuta fino al 30.06.2013); ♦ **l'esenzione Imu dal 2014.**

CONFERMATE LE EQUIPARAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 2 comma lett. b, e comma 4 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	La legge di conversione del D.l. 102/2013 conferma l'**equiparazione all'abitazione principale**, ai fini IMU, **delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **a decorrere dall'1.7.2013.** **Dal 2014 saranno equiparati all'abitazione principale anche i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali,** come definiti dal decreto del 22.04.2008.
CONFERMATA L'ESENZIONE IMU DEGLI IMMOBILI UTILIZZATI PER LA RICERCA (art. 2 comma 3 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	Con la conversione in legge del D.l. 102/2013 è **confermata l'esenzione Imu dal 2014** agli **immobili degli enti non commerciali destinati** esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di **attività** "**di ricerca scientifica**".
CONFERMATE LE AGEVOLAZIONI PER LE FORZE ARMATE (art. 2 comma 5 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	La legge 124/2013 conferma l'**eliminazione dei requisiti di dimora e di residenza anagrafica**, richiesti **per poter usufruire delle agevolazioni Imu per l'abitazione principale**, **per il personale** appartenente alle **Forze armate** e alle **Forze di polizia** ad ordinamento militare e civile, al **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e alla **carriera prefettizia** residente per motivi d'ufficio nel luogo ove presta il servizio e non in quello di proprietà. Tali soggetti, quindi, potranno beneficiare delle agevolazioni previste per l'abitazione principale sull'unico immobile posseduto, purché non concesso in locazione, a prescindere dal requisito della dimora e della residenza anagrafica. In sede di conversione in legge del D.l. 102/2013 il legislatore ha precisato che: ♦ **sono comunque esclusi da tale agevolazione i fabbricati di categoria A/1, A/8 e A/9,** per i quali quindi restano i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica; ♦ **la disposizione si applica dall'1.7.2013.**
DICHIARAZIONE PER USUFRUIRE DEI BENEFICI (art. 2 comma 5bis del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	Con la conversione in legge del D.l. 102/2013 è prevista la presentazione di un'apposita dichiarazione, da parte del soggetto interessato, per usufruire dei benefici riepilogati ai paragrafi precedenti: ♦ **l'abolizione IMU per gli "immobili merce";** ♦ **l'assimilazione all'abitazione principale** delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

	♦ **l'abitazione principale per il personale delle Forze Armate**. La dichiarazione è quella attualmente utilizzata ai fini delle dichiarazioni delle variazioni Imu, ma il modello dovrà essere aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Il termine di presentazione è fissato, a pena di decadenza, "entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione" relative all'IMU, quindi entro il 30.6.2014.
IMMOBILI CONCESSI IN USO AI PARENTI (art. 2bis del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	Con la conversione in legge del D.l. 102/2013 è stata **reintrodotta la possibilità** per il Comune **di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti** in linea retta, entro il primo grado (figli e genitori), che utilizzano l'immobile come abitazione principale. La possibilità è valida **solo per il pagamento della seconda rata dell'Imu per il 2013**, e sono comunque escluse le unità immobiliari di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (dal 2014 questa possibilità è prevista nel ddl stabilità[1] - anche se è ancora in fase di approvazione). In presenza di più unità immobiliari concesse in comodato, l'agevolazione può essere applicata ad una sola. L'applicazione dell'agevolazione è in ogni caso rimessa alla discrezionalità del singolo Comune, il quale definisce anche i relativi criteri e le modalità di applicazione. In particolare il Comune dovrà indicare *"il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio".* Per capire l'intervento si ricorda che il decreto salva – Italia aveva abrogato la norma[2] che per l'Ici considerava abitazioni principali anche **quelle concesse in uso gratuito ai parenti**, per cui ai fini Imu tali unità immobiliari erano considerate **"seconde case"**.
EFFICACIA DELLE DELIBERE IMU PER IL 2013 (art. 8 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	Il D.l. 102/2013 aveva **differito al 30.11.2013** il **termine** per i Comuni per l'**approvazione del bilancio di previsione 2013**. Inoltre aveva previsto che per il 2013, le delibere/regolamenti IMU *"acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune"*. La legge di conversione del decreto ha puntualizzato che **la data di pubblicazione deve avvenire entro il 9.12.2013**. In caso di mancata pubblicazione sono applicabili gli atti adottati per il 2012.

[1] Art. 23 comma 1 lett. b) n. 3 ddl stabilità 2014.

[2] Lett. e) dell'art. 59, D. Lgs. n. 446/1997.

CONFERMATA LA RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA (art. 4 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	La legge di conversione del D.l. 102/2013 conferma la riduzione **dal 19% al 15% dell'aliquota** dell'imposta sostitutiva dovuta dai locatori che hanno optato per il regime della **cedolare secca** sugli **affitti** in dipendenza di contratti **a "canone concordato"**. La **modifica** è resa **operativa già per il periodo d'imposta 2013.**
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLA TARES (art. 5 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	Con il D.l. 102/2013 ai Comuni viene concessa la **possibilità per il 2013 di applicare** la componente della **tariffa Tares**, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, **nel rispetto del principio "chi inquina paga"**: ♦ commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. **In sede di conversione è stato precisato che tale costo comprende anche le "operazioni di riciclo"** se possibile; ♦ determinando la tariffa per ogni categoria/sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; ♦ commisurando la tariffa tenendo conto anche dei criteri previsti dal DPR n. 158/1999; ♦ prevedendo riduzioni/esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel D.L. n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute. **In sede di conversione** è stato disposto che, **nella determinazione di tali benefici, si deve tenere conto della *"capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE".*** È possibile prevedere esenzioni anche con riferimento ai rifiuti avviati all'autocompostaggio. Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata della Tares, tenendo conto dei nuovi criteri di individuazione della tariffa. In sede di conversione è stato precisato che **se il comune non invia il modello, e il versamento per questo risulta insufficiente** per il 2013, **non sono applicabili le relative sanzioni.** In sede di conversione è stata infine precisato che il Comune può ripristinare le tariffe sulla base dei criteri per il 2012, applicando quindi le precedenti diposizioni (abrogate) della TARSU/TIA. In tal caso resta comunque dovuta la maggiorazione pari a € 0,30 al mq a copertura dei costi relativi ai servizi indispensabili del Comune.

<table>
<tr><td rowspan="4">RIDUZIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF SUI PREMI ASSICURATIVI

(art. 12 del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)</td><td colspan="4">La legge di conversione del D.l. 102/2013 conferma la riduzione della detraibilità dei premi delle assicurazioni vita/infortuni per la copertura finanziaria delle disposizioni in esame, con due piccoli ritocchi:
♦ dal 2014 il limite della detraibilità è innalzato a € 530 (nel testo originario del Decreto era pari a € 230);
♦ dal 2014, il limite “ritorna” a € 1.291 solo per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto “il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana".</td></tr>
<tr><td>ANNO 2012</td><td>ANNO 2013</td><td colspan="2">ANNO 2014 E SUCCESSIVI</td></tr>
<tr><td>1.291,14</td><td>630,00</td><td>530,00</td><td>1.291,14
per assicurazioni sul rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana</td></tr>
<tr><td>245,32 €
di detrazione</td><td>119,7 €
di detrazione</td><td>100,7 €
di detrazione</td><td>245,32 €
di detrazione</td></tr>
<tr><td>INDEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AL SSN DELLE POLIZZE RC AUTO
(art. 12 comma 2bis del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)</td><td colspan="4">In sede di conversione in legge del D.l. 102/2013 è stata introdotta a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014, l’indeducibilità ai fini IRPEF/ IRES/IRAP del Contributo al Servizio Sanitario nazionale (SSN) connesso alle polizze assicurative RCA.
In corrispondenza è stata “soppressa” la disposizione di legge[3] che prevede la deducibilità del contributo al SSN per gli importi eccedenti € 40.</td></tr>
<tr><td>POSSIBILE AUMENTO DEGLI ACCONTI IN SCADENZA IL 2.12.2013
(art. 12 comma 2bis del D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)</td><td colspan="4">La legge di conversione del D.l. 102/2013 conferma che entro il mese di novembre 2013, è possibile che il Mef aumenti la misura degli acconti IRES/ IRAP 2013, in scadenza il 2.12.2013, se con le misure finalizzate alla copertura finanziaria delle disposizioni introdotte non si raggiungono gli obiettivi previsti.</td></tr>
</table>

[3] Art. 4, comma 76, Legge n. 92/2012.

OGGETTO: LE SPIEGAZIONI DELL'AGENZIA PER IL RECENTE CAMBIO DI ALIQUOTA IVA

Dal 1° ottobre è scattato l'aumento dell'**Iva dal 21 al 22%** e l'Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato la circolare n. 32/E del 5.11.2013, in cui fornisce alcuni chiarimenti importanti sulla variazione di aliquota, soprattutto per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- l'individuazione delle **operazioni per le quali opera l'incremento**, in particolare **le intraUE** e quelle poste in essere dai soggetti che applicano il regime **IVA per cassa**;
- la **correzione degli errori commessi** nella prima fase di applicazione dell'aliquota del 22%.

Nel documento di prassi l'Agenzia considera validi i chiarimenti già forniti in occasione del precedente aumento dell'Iva dal 20 al 21%, e resi noti con la precedente circolare 45/E/2011 (tra l'altro come già anticipato nel comunicato stampa del 30.09.2013). Tuttavia, a seguito di alcune modifiche intervenute al D.p.r. n. 633/72, l'Agenzia ha ritenuto di dover offrire ulteriori chiarimenti, in modo da coordinare la nuova misura di aliquota alle attuali disposizioni in materia di Iva.

LE SPIEGAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NELLA CIRCOLARE 32/E/2013	
IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE	La novità per tali operazioni è che d**all'1.1.2013**[4] **essi si considerano effettuati all'inizio del trasporto/spedizione dei beni dallo Stato UE di provenienza,** anziché come previsto prima alla consegna dei beni all'acquirente in Italia. Questo significa che: per i beni partiti entro il 30.09.2013 l'acquirente italiano deve integrare la fattura ricevuta (senza iva) con iva al 21%, anche se la registrazione della fattura è avvenuta successivamente al 30.09.2013. Inoltre, come già chiarito nella Circolare 3.5.2013, n. 12/E: ♦ **se anteriormente all'inizio del trasporto/spedizione è ricevuta fattura** l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla **data della fattura**; ♦ **non è più rilevante il pagamento di acconti**.
CONFERMATA L'ABROGAZIONE DELL'IMU PER GLI IMMOBILI MERCE (art. 2 comma 1, comma 2 lett. a) D.l. 102/2013 conv. in L. 124/2013)	Per i soggetti interessati all'Iva per cassa (art. 32-bis del D.l. 83/2012) l'Agenzia conferma che per individuare l'aliquota corretta assume rilevanza il momento di effettuazione dell'operazione, e quindi gli ordinari principi dettati dall'art. 6 del D.p.r. 633/72. La disciplina dell'Iva per cassa, infatti, prevede deroghe in relazione al momento di esigibilità e della

[4] Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 comma 326 lett. b) della L. 228/2012.

<table>
<tr><td></td><td>detrazione, ma non modifica i criteri di effettuazione delle operazioni. Questo significa che per i beni consegnati il 30.09.2013, pagati ad esempio il 14.10.2013, l'aliquota Iva è 21%, anche se l'esigibilità si è realizzata all'atto del pagamento del corrispettivo.</td></tr>
<tr><td>CORREZIONE DI ERRORI</td><td>Nella Circolare n. 32/E l'Agenzia delle Entrate conferma quanto già affermato nel comunicato stampa del 30.09.2013, ossia che:
♦ se ragioni di ordine tecnico impediscono di adeguare in tempi rapidi i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, gli operatori potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi con la variazione in aumento;
♦ tale regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta dovuta al cambiamento di aliquota verrà versata entro questi termini:
<table>
<tr><th>LIQUIDAZIONE PERIODICA</th><th>PERIODO DI FATTURAZIONE</th><th>TERMINE DI VERSAMENTO</th></tr>
<tr><td rowspan="2">mensile</td><td>ottobre e novembre</td><td>Versamento acconto Iva 27.12.2013</td></tr>
<tr><td>dicembre</td><td>Termine liquidazione annuale 17.03.2014 (in quanto il 16 cade di domenica)</td></tr>
<tr><td>trimestrale</td><td>4° trimestre</td><td>Termine liquidazione annuale 17.03.2014 (in quanto il 16 cade di domenica)</td></tr>
</table>
Secondo quanto precisato nella precedente Circolare 45/E/2011, per il versamento della maggior imposta dovuta:
♦ si utilizza il codice tributo della liquidazione di riferimento;
♦ vanno corrisposti gli interessi (2,5%) in caso di "differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento".</td></tr>
<tr><td>SERVIZI DI SOMMINISTRAZIONE</td><td>Nella circolare 32/E/2013 l'Agenzia tratta poi un caso specifico: quello dei servizi di somministrazione di acqua, luce, gas, ecc ...
Spesso capita che tali servizi siano addebitati al consumatore in bolletta sulla base di una rilevazione preventiva dei consumi, seguita dal conguaglio in funzione dei consumi effettivi. Nella precedente Circolare 49/E/2011 l'Agenzia si era già esposta a tale riguardo, concludendo che se il documento di conguaglio si riferisce a più bollette emesse in periodi in cui vigevano aliquote Iva diverse, nelle note di accredito (quindi nel caso in cui il conguaglio sia a credito) va applicata</td></tr>
</table>

	l'aliquota addebitata per la maggior parte del periodo interessato dal conguaglio, avendo riguardo al momento di emissione delle fatture cui si riferisce il conguaglio. Pertanto, seguendo tale interpretazione: ♦ se nel periodo di conguaglio è stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 21%, la nota di accredito va emessa con tale aliquota (ad esempio se il conguaglio si riferisce al periodo agosto-settembre-ottobre 2013); ♦ se nel periodo di conguaglio è stata applicata, per la maggior parte di tempo, l'aliquota del 22%, la nota di accredito va emessa con tale aliquota (ad esempio se il conguaglio si riferisce al periodo settemre-ottobre-dicembre 2013). In ragione delle difficoltà riscontrate dagli operatori di settore nell'applicare tale regola (quindi ne collegare il conguaglio alle precedenti fatturazioni), l'Agenzia introduce con la circolare 32/E/2013 un **metodo alternativo:** la possibilità **di applicare l'aliquota Iva ordinaria indicata nell'ultima fattura emessa per il periodo cui il conguaglio si riferisce**, e nei limiti dell'imposta addebitata con tale aliquota nella fattura stessa. Per l'eventuale eccedenza di credito si farà riferimento alle fatture immediatamente antecedenti, fino al completo recupero degli importi. Resta fermo che l'aliquota applicata alla nota di accredito deve essere quella indicata nella fattura originaria, laddove la nota sia riferita a conguagli tariffari dovuti alla rideterminazione dei prezzi. Nel caso in cui, al contrario, il conguaglio sia a debito del consumatore, l'aliquota Iva è quella vigente al momento di emissione della fattura di conguaglio.

OGGETTO: DAL 1° GENNAIO 2014 SCATTA L'OBBLIGO DI DOTAZIONE DEL POS

Dal 1° gennaio 2014 entrerà in vigore, per i venditori di prodotti e i prestatori di servizi, compresi i professionisti, **l'obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito.**

La disposizione è stata introdotta con il Decreto crescita bis (D.l. 179/2012) ed è finalizzata alla diffusione dell'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento**.**

Per l'applicabilità della norma si devono in ogni caso attendere i decreti attuativi, che dovrebbero stabilire le modalità, i termini e gli importi minimi relativi al nuovo obbligo.

Si segnala inoltre che la legge non ha previsto alcuna sanzione in caso di mancato rispetto della disposizione.

LE REGOLE PREVISTE DAL DECRETO CRESCITA BIS ANCORA SENZA ATTUAZIONE	
DAL 1° GENNAIO 2014 SCATTA L'OBBLIGO DI ACCETTARE I PAGAMENTI CON CARTE DI DEBITO	Il c.d. Decreto Crescita bis **ha previsto l'obbligo** per i soggetti che effettuano l'attività di: ♦ vendita di prodotti; ♦ e di prestazione di servizi, anche professionali; **di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito**. Per effetto di tale disposizione, che in ogni caso entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2014, **la stampa specializzata afferma che i commercianti, i prestatori di servizi e gli studi professionali dovranno dotarsi dall'1.1.2014 del POS**[5], per consentire al cliente di pagare il bene acquistato / servizio ricevuto tramite bancomat. Il comma 4 dell'art. 15 del D.l. 179/2012 si riferisce genericamente alle "carte di debito", ma **questo non esclude altre tipologie di pagamenti elettronici,** come ad esempio le carte di credito. Infatti riprendendo il testo della Relazione accompagnatoria al "Decreto Crescita bis", si legge che: *"i soggetti ... sono obbligati all'accettazione della sola carta di debito, fermo restando la **facoltà di accettare altre forme di pagamento**, non volendo porre oneri troppo gravosi in termini di commissioni delle carte di credito."*

[5] Il Pos (point of sale) è un servizio ormai diffuso in ogni esercizio commerciale perché consente di pagare con le carte al posto del contante. Il dispositivo è collegato con il centro di elaborazione della banca che offre il servizio, in questo modo avviene l'addebito e sul conto corrente del soggetto abilitato, e l'accredito sul conto dell'esercente.

	Si ricorda poi che deve sempre essere rispettato il divieto dell'uso del contante per importi pari o superiori a 1.000 euro (così come previsto dal Decreto salva Italia). Pertanto anche se il cliente non chiederà di pagare tramite POS, per tutti i pagamenti uguali o superiori a 1.000 euro resterà comunque l'obbligo del bonifico o dell'assegno.
MANCANO I DECRETI ATTUATIVI E LE SANZIONI	Il comma 5 dell'art. 15 del D.l. 179/2012 prevede che **le modalità e i termini di attuazione di questa disposizione saranno disciplinati con appositi decreti**, attualmente ancora non emanati. Si auspica pertanto un intervento a breve dal parte del Mef, considerato che il termine per la dotazione di tali strumenti rimane per ora ancorato al 1° gennaio 2014. Per l'operatività dell'obbligo bisogna in ogni caso attendere l'emanazione dei decreti attuativi; si segnala inoltre che **il Legislatore non ha previsto alcun tipo di sanzione in capo al venditore/prestatore**, per cui non è ancora chiaro cosa accadrebbe se la richiesta del cliente venisse rifiutata.

DETRAZIONE 65% RISPARMIO ENERGETICO: SOLUZIONE DI ALCUNI CASI FREQUENTI

INTRODUZIONE

Il **D.L. n. 63 del 4 giugno 2013**, convertito con modificazioni dalla Legge n. 90 del 3 agosto 2013, è chiamato anche "**Decreto energia**" in quanto ha previsto alcune misure agevolative per favorire il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ed il recupero del patrimonio edilizio, anche con lo scopo di stimolare il settore dell'edilizia e gli altri settori produttivi di riferimento.

In particolare, tra le misure previste, il decreto ha pr**orogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione IRPEF/IRES** introdotta originariamente dalla Finanziaria 2007 per gli interventi volti al **risparmio energetico dell'edificio**, **elevando contestualmente dal 55% al 65% l'aliquota della detrazione**; la proroga è valida **fino al 30 giugno 2014** per gli interventi riguardanti parti comuni degli **edifici condominiali** o tutte le unità immobiliari del condominio.

Restano validi, in ogni caso, i **limiti massimi di detrazione fiscale finora previsti**, cioè:

- interventi di riqualificazione energetica: € 100.000;
- interventi eseguiti sull'involucro dell'edificio: € 60.000;
- installazione di pannelli solari: € 60.000;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: € 30.000.

Si coglie l'occasione per precisare che il **Ddl Stabilità 2014, varato dal Governo lo scorso 15 ottobre ed ora all'esame del Parlamento**, prevede attualmente una modifica all'art. 14 del "Decreto Energia" che, se venisse confermata alla fine dell'iter parlamentare, stabilirebbe la **proroga per un altro biennio della detrazione IRPEF/IRES** spettante per i **lavori di riqualificazione energetica** nelle seguenti misure:

- **65%** per le **spese sostenute nel periodo dal 06.06.2013 al 31.12.2014** (anziché al 31.12.2013), oppure fino al **30.06.2015** (anziché 30.06.2014) per i condomìni;
- **50%** per le **spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015**, oppure fino al **30.06.2016** per i condomìni.

Nella presente rubrica, si risponde ad alcune domande frequenti che potrebbero porsi i contribuenti che intendono fruire della detrazione in esame, alla luce anche delle recenti novità introdotte.

INDICE DELLE DOMANDE

1. L'importo della spesa sostenuta per interventi volti al risparmio energetico dell'edificio è da intendersi comprensivo di **Iva** o no?
2. La spesa per la **sostituzione della porta di ingresso o della porta del box auto** adiacente all'immobile oggetto degli interventi è agevolabile con la detrazione del 65%?
3. Se, in un **immobile** già esistente e **riscaldato solo con un caminetto o una stufa a legna**, si installano **nuovi infissi** a norma e una **caldaia a condensazione**, si può fruire della detrazione del 65%?
4. Se si fruisce di un **contributo della Regione per l'installazione di pannelli solari**, tale beneficio è **cumulabile** con la detrazione del 65% per gli stessi interventi?
5. Cos'è l'**Attestato di prestazione energetica** (A.P.E.)?
6. Se si effettua una **ristrutturazione di un immobile senza demolizione ma con ampliamento**, è possibile fruire della detrazione del 65% per il risparmio energetico?
7. Se **si demolisce un immobile e lo si ristruttura** in modo più efficiente dal punto di vista energetico, per usufruire della detrazione del 65% è **necessario rispettare la sagoma originaria o è sufficiente mantenere la stessa volumetria**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. L'IMPORTO DELLA SPESA SOSTENUTA PER INTERVENTI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DELL'EDIFICIO È DA INTENDERSI COMPRENSIVO DI IVA O NO?

R.1. Se l'IVA rappresenta un **costo**, come per le persone fisiche, è **detraibile**.
Se, invece, l'imposta è **scaricabile**, come nel caso delle aziende, l'IVA **non rientra nell'importo da detrarre al 65%.**

D.2. LA SPESA PER LA SOSTITUZIONE DELLA PORTA DI INGRESSO O DELLA PORTA DEL BOX AUTO ADIACENTE ALL'IMMOBILE OGGETTO DEGLI INTERVENTI È AGEVOLABILE CON LA DETRAZIONE DEL 65%?

R.2. L'art. 2 del D.M. 11.03.2008, come modificato dal D.M. 26.01.2010, **equipara** definitivamente la **trasmittanza di porte e finestre,** indicate **entrambe** come "***chiusure apribili e assimilabili***", imponendo il rispetto dei valori indicati nell'allegato B al decreto ai fini delle detrazioni fiscali, Pertanto, **la sostituzione di porte può**

essere agevolata ma a condizione che il locale protetto sia riscaldato: nel caso specifico, quindi, la sostituzione della porta del box auto può essere ammessa a detrazione solo se il locale è munito di impianto di riscaldamento.

D.3. SE, IN UN IMMOBILE GIÀ ESISTENTE E RISCALDATO SOLO CON UN CAMINETTO O UNA STUFA A LEGNA, SI INSTALLANO NUOVI INFISSI A NORMA E UNA CALDAIA A CONDENSAZIONE, SI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 65%?

R.3. Un **impianto termico**, per essere considerato tale, deve rispondere alla **definizione** di cui al **punto l-*tricies* del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 192/2005**, **come modificato dal D.L. n. 63 del 04.06.2013** (convertito con modificazioni nella Legge n. 90 del 03.08.2013), secondo il quale:
"Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. ***Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti****, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali* ***apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.*** *Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate".*
Inoltre, **anche se le predette condizioni fossero soddisfatte, per accedere alla detrazione occorre comunque che vi sia il conseguimento di un risparmio energetico** e questo è difficile da raggiungere nella dismissione di impianti a biomassa, in quanto questa è considerata fonte fossile solo al 30%.

D.4. SE SI FRUISCE DI UN CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER L'INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI, TALE BENEFICIO È CUMULABILE CON LA DETRAZIONE DEL 65% PER GLI STESSI INTERVENTI?

R.4. No. Sino al 31.12.2008, il cumulo era possibile in quanto esplicitamente consentito dall'art. 10, comma 2 del "Decreto edifici" (D.M. 19.02.2007, modificato poi da D.M. 07.04.2008 e da D.M. 06.08.2009). In questo caso, comunque, l'importo da portare in detrazione era da considerarsi al netto del contributo regionale o locale. A decorrere **dal 1° gennaio 2009**, tuttavia, l'art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 115/2008 **non**

consente più il **cumulo tra la detrazione fiscale ora pari al 65% ed eventuali contributi regionali o locali,** per qualsiasi tipologia di intervento incentivato.

D.5. COS'È L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)?

R.5. Con il **D.L. n. 63 del 04.06.2013** (convertito con modificazioni nella Legge n. 90 del 03.08.2013), **l'Attestato di Certificazione Energetica** prima richiesto per accedere alla detrazione del 65% per gli interventi volti al risparmio energetico dell'edificio, è stato **soppresso e sostituito dall'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.).** Pertanto, **dal 4 agosto 2013**, data di entrata in vigore della Legge n. 90/2013 di conversione, nei casi ove esso sia previsto (e cioè nel caso di interventi di riqualificazione energetica dell'edificio di cui al comma 344 dell'art. 1 della Finanziaria 2007 e nel caso di coibentazione di strutture opache e sostituzione di infissi in contesti diversi dalle singole unità immobiliari), per accedere all'incentivo, occorre ora redigere l'A.P.E.

Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 4 del D.L. n.63/2013, si continua ad utilizzare lo stesso modulo dell'attestato di qualificazione energetica, che può essere compilato e sottoscritto anche da un tecnico abilitato coinvolto nei lavori di cui alla richiesta di detrazione, mentre il tecnico compilatore dell'Attestato di Prestazione Energetica non deve essere coinvolto nei lavori**. L'A.P.E. va conservato dall'utente** e, in quanto misura obbligatoria per l'accesso alle detrazioni, **le spese tecniche per la sua compilazione sono anch'esse detraibili al 65%.**

D.6. SE SI EFFETTUA UNA RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE SENZA DEMOLIZIONE MA CON AMPLIAMENTO, È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 65% PER IL RISPARMIO ENERGETICO?

R.6. Nel caso di **ristrutturazione di un immobile senza demolizione e con ampliamento**, anche in base alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E/2010 e n. 4/E/2011, **la detrazione compete unicamente per le spese riferibili alla parte esistente**, **in quanto l'ampliamento viene considerato "nuova costruzione"**. Inoltre, la Circolare n. 39/E/2010 ha precisato che, in questo caso, il riferimento normativo non può essere costituito dal comma 344 della legge Finanziaria 2007, che è inutilizzabile in quanto comporta necessariamente una valutazione del fabbisogno energetico riferito all'intero edificio (e che dovrebbe, quindi, necessariamente considerare anche la parte ampliata), ma dai singoli commi 345, 346 e 347.

D.7. SE SI DEMOLISCE UN IMMOBILE E LO SI RISTRUTTURA IN MODO PIÙ EFFICIENTE DAL PUNTO DI VISTA ENERGETICO, PER USUFRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 65% È NECESSARIO RISPETTARE LA SAGOMA ORIGINARIA O È SUFFICIENTE MANTENERE LA STESSA VOLUMETRIA?

R.7. E' **sufficiente mantenere la stessa volumetria**. Infatti, la Legge n. 98 del 9 agosto 2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 (il c.d. Decreto del Fare) e in vigore dal 21 agosto 2013, ha **rivisto la definizione di "*ristrutturazione edilizia*"** contenuta nel Testo Unico Edilizia **eliminando** all'art. 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001 **il riferimento alla "sagoma".**

Dal 21 agosto 2013, **quindi, sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli che consistono nella demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria di quello precedente**, **senza che sia necessario rispettarne la sagoma**. Sono compresi nella ristrutturazione anche gli interventi "*volti al ripristino degli edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza*". Ciò premesso, dal 21 agosto 2013, qualora l'intervento abbia le caratteristiche per configurarsi come "*ristrutturazione edilizia*" (ossia l'immobile non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 e non ricada nella zona A del DM 1444/68), alla luce delle recenti disposizioni, sono agevolabili ai fini della detrazione del 65% gli interventi che consistono nella demolizione di un immobile e nella sua ricostruzione mantenendone la volumetria originaria.